



# COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

Ufficio Segreteria

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 22**

**Del 16/06/2015**

**OGGETTO:** IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze della Casa Comunale;

Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, seduta pubblica, sessione Straordinaria e di Prima convocazione, con l'intervento dei Sigg. consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. TORE TERZITTA - Sindaco	Sì
2. ETTORE PUTTOLU - Vice Sindaco	No (Giust.)
3. SALVATORE ARCA - Consigliere	No (Giust.)
4. AGOSTINO BADUENA - Consigliere	Sì
5. ALESSANDRO BIANCHI - Consigliere	Sì
6. ANNA MARIA CANU - Consigliere	Sì
7. GIULIANA CARTA - Consigliere	No (Giust.)
8. GIACOMO CASU - Consigliere	No (Giust.)
9. FRANCESCO PIRODDI - Consigliere	Sì
10. ANTONIO LUCIO SANNA - Consigliere	Sì
11. PIETRO SATTA - Consigliere	No (Giust.)
12. BEATRICE MARGHERITA SERRA - Consigliere	Sì
13. LUIGI IGNAZIO TUVERI - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	5

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la Presidenza il Dott. **ANTONIO LUCIO SANNA** nella sua qualità di Presidente del Consiglio con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa **Maria Stella Serra**;

In continuazione di seduta

## IL PRESIDENTE

Procede all'illustrazione del presente punto all'odg. Informa il consiglio che in merito all'imposta municipale propria, l'amministrazione intende non incrementare la misura dell'imposta confermando per il 2015 le aliquote stabilite nel 2014

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce se dichiarati tali dal costruttore;
- d) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati rurali strumentali;
- e) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- f) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 15/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base dell'imposta municipale propria:

#### Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti dell'art 16 Regolamento IUC-IMU	0,46%
Aliquota ordinaria	0,85%
Abitazioni tenute a disposizione	0,85%
Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,85%
Terreni agricoli.	0,85%
Aree fabbricabili	0,85%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Visto il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, il quale non prevede alcuna esenzione per i terreni agricoli non ricadenti in comuni montani o parzialmente montani;

Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell'anno 2014 ammonta a €. 1.663.335,83;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

#### **Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

#### **Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

#### **Aliquote:**

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
  - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
  - 3) una unica unità immobiliare concessa in **uso gratuito a parenti in linea retta** entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, , D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 15/05/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento IMU sono stati assimilati ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro:

☐ una soglia di reddito ISEE del comodatario di €. ....

☒ per valori corrispondenti a 500 euro di rendita, da intendersi come franchigia;

Considerato che, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, emerge la necessità di evitare un aggravio fiscale nei confronti dei contribuenti, ma allo stesso tempo garantire l'equilibrio di bilancio attraverso il contenimento della spesa corrente e della spesa per investimenti;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- l'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di salvaguardia di cui sopra;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto pertanto confermare, per l'anno 2015, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria vigenti per l'anno 2014

Atteso che sulla base delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2015 ammonta a €. 2.239.197,42, a cui si aggiunge la:

☒ decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€. 368.561,59);

☒ trattenuta per incapienza del Fondo di solidarietà comunale (€. 640.676,01);

per un gettito netto di €. 1.229.959,82;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 in data 29/11/2007, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti 8 voti favorevoli, espressi in forma palese

### DELIBERA

- di approvare, per **l'anno di imposta 2015**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti dell'art 16 Regolamento IUC-IMU	0,46%
Aliquota ordinaria	0,85%
Abitazioni tenute a disposizione	0,85%
Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,85%
Terreni agricoli.	0,85%
Aree fabbricabili	0,85%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- di stimare in € 1.229.959,82 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 1.009.237,60 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero entro il 21 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con 8 voti favorevoli, espressi in forma palese

### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

## PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
PARERE TECNICO AREA FINANZIARIA	Favorevole	16/06/2015	GILBERTA PINNA	F.to:
PARERE CONTABILE	Favorevole	16/06/2015	GILBERTA PINNA	F.to:

Del che si è redatto il presente verbale

### IL PRESIDENTE

F.to : Dott. Antonio Lucio Sanna

### IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to : Dott.ssa Maria Stella Serra

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*N del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/06/2015 al 04/07/2015 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Istr. Dir. Domenico Pes

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Istr. Dir. Domenico Pes

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Istr. Dir. Domenico Pes